SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 782

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI e ZANCAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2001

Norme a favore di soci coinvolti nel fallimento di cooperative edilizie XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. - L'accesso all'abitazione attraverso lo strumento della cooperazione edilizia è un fenomeno che ha trovato diffusa applicazione, soddisfacendo fasce sempre più vaste di popolazione. D'altro canto la nostra Costituzione ha esplicitamente favorito lo sviluppo della cooperazione edilizia, visto che l'articolo 47, secondo comma, della Costituzione ha stabilito che «...la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione...» e che l'articolo 45 Cost. ha sancito che la Repubblica «...riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata...». In effetti l'acquisto di una casa in cooperativa costituisce quasi sempre una esperienza assai positiva, sia perchè realizza un fenomeno di aggregazione sociale favorito dal comune obiettivo dei soci (la casa), sia perchè consente di ottenere notevoli vantaggi economici, conseguenti a un più rigoroso controllo dei costi e all'inesistenza di margini di lucro (l'iniziativa delle cooperative è per definizione fondata sullo scopo mutualistico). Purtroppo, però, si sono fatti sempre più frequenti casi in cui tale esperienza è divenuta negativa, e ciò è avvenuto poichè il fenomeno della cooperazione è servito talvolta come copertura per poco edificanti manovre speculative, a tutto danno dei soci.

Ciò nonostante, l'acquisto della proprietà dell'abitazione rimane un'esigenza fortemente sentita e tale esigenza ha ricevuto nuovi incentivi a seguito del superamento della disciplina dell'equo canone e della conseguente lievitazione dei canoni di locazione.

La famiglia che ha deciso di realizzare l'aspirazione ad acquisire la proprietà dell'abitazione deve investirvi la totalità dei propri risparmi, oltre ad impegnare i risparmi futuri per la restituzione dei prestiti e mutui a cui deve necessariamente fare ricorso. Tali risparmi, a differenza di quanto si verifica per qualunque altra forma di investimento, sono, di fatto, privi di tutela, essendo costantemente sottoposti, in assenza di un'adeguata regolamentazione del settore, alla loro perdita parziale o totale in caso di fallimento dell'impresa costruttrice. Le innovazioni introdotte nel codice civile, in materia di trascrizione di contratti preliminari, dell'articolo 3 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non hanno avuto gli esiti attesi, sia per l'assenza di iniziative dirette alla divulgazione delle possibilità offerte ai promissari acquirenti dalle nuove disposizioni, sia per le resistenze alla loro applicazione poste dalle imprese costruttrici. Per le cooperative di abitazione, la particolare natura del rapporto che lega i soci prenotatari alla cooperativa alla quale appartengono, richiede una disciplina specifica che valorizzi la mutualità interna ed esterna delle cooperative di abitazione, anche per far fronte alle eventuali situazioni di crisi che possono verificarsi per alcune di esse.

L'obiettivo è quello di assicurare maggior livello di protezione a quanti, ora e ancora in futuro, risultino malcapitati acquirenti di immobili ad uso di prima abitazione e di cui non riescono poi a divenire legittimi proprietari a causa dell'insolvenza del venditore.

Non rare sono le difficoltà che deve affrontare una persona che, avendo in tutto o in larga parte pagato il prezzo d'acquisto di un'abitazione, si trovi poi nella condizione di non poterne divenire proprietaria, XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mentre altri soggetti – assai più «tutelati» (le banche finanziatrici o i creditori dell'impresa in dissesto) hanno la possibilità di limitare in qualche modo i danni, avendo avuto la possibilità di impostare la loro posizione da ben più consistenti conoscenze professionali.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di definire un nuovo assetto normativo volto a tutelare i cittadini che si associano a cooperative edilizie per la costruzione della propria abitazione e che troppe volte non riescono a vedere realizzata la casa, perdendo rilevanti somme di denaro.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Dopo l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis. - (Società cooperative edilizie). – I. In caso di fallimento di società cooperative edilizie di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, il socio, che abbia in tutto o in parte versato le quote relative alla realizzazione dell'immobile e che non ne abbia acquisito la proprietà, ha diritto a far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile.

2. Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, il socio ha facoltà di ottenere dal curatore l'esecuzione in forma specifica».

Art. 2.

(Fondo mutualistico di garanzia)

- 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo mutualistico di garanzia dei soci prenotatari delle abitazioni realizzate dalle cooperative iscritte all'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
- 2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato utilizzando il 5 per cento delle quote degli utili annuali destinate all'incremento dei Fondi mutualistici disciplinati dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non-

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chè dal 10 per cento delle quote di riserva accantonate dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.